



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Trovata la causa del contagio: gli AVVOCATI

di **Tommaso Servetto**

Nessuno ancora lo ha detto, o forse capito, che la vera causa del contagio e della diffusione del virus sono gli avvocati e ciò è oggettivamente provato.

Infatti nel pieno dilagare del COVID, con migliaia di contagiati ogni giorno, con gli ospedali in fibrillazione traboccanti di ricoveri è bastato fare una semplice cosa: chiudere i Tribunali e nel giro di un paio di mesi tutto si è regolarizzato.

Si obietterà che non è stata l'unica attività bloccata e il frutto dei miglioramenti è dovuto ad una molteplicità di circostanze. Non è così.

Dopo il blocco totale, o quasi, si è sperimentata l'apertura -a poco a poco-, delle aziende, delle attività artigianali, delle attività commerciali, dei supermercati, dei bar e ristoranti, palestre, mostre, del campionato di calcio e la situazione non peggiora, anzi, migliora di giorno in giorno, gli ospedali si

svuotano e i contagi diminuiscono.

L'unica attività rimasta sostanzialmente ferma è la giustizia, con il pressoché totale divieto agli avvocati ad accedere al Tribunale e, stante questa situazione, l'epidemia migliora quotidianamente. Ritengo che, per arrivare a contagio zero è bene che la situazione persista nonostante le fastidiose proteste degli avvocati. Costoro devono rendersi conto che sono gli untori e la causa del contagio e devono smetterla di esigere di tutelare i diritti dei cittadini.

Questo lo ha capito bene il Sindacato dei dipendenti del Settore Giustizia delle province di Genova e Venezia che, come riferisce il quotidiano IL DUBBIO, hanno protestato vigorosamente nei confronti degli avvocati che vorrebbero fare i processi, mettendo a repentaglio la salute del personale amministrativo, solo per fare parcelle.

E' bene che gli avvocati la smettano di mentire

dicendo che la Costituzione conferisce loro l'onere di difendere i diritti dei cittadini contribuendo a fare ottenere giustizia.

Dicano la verità: occorre fare i processi per fare parcelle in modo da poter contribuire a garantire lo stipendio a dipendenti pubblici che da marzo sono a casa con stipendio pieno ma privi del loro diritto al lavoro!

Anche un cancelliere, o segretario che sia, di Torino ha manifestato il suo pensiero, affidando a Facebook, la seguente dichiarazione: "Io mi segno tutto e vi aspetto uno per uno e poi ci divertiamo", invitando gli avvocati a guardarsi allo specchio per trovare raffigurato il ladro, non senza sottolineare come gli stessi siano evasori e corrotti.

Basta! Gli avvocati la smettano di disturbare la serenità di coloro che si ripariano dal virus magari al parco, al mare, in montagna ma lontani dal pericoloso Tribunale dove potrebbero, sia pure con

ANNO X
N.3 - GIUGNO 2020

**EDIZIONE STRAORDINARIA
EMERGENZA COVID 19**

Quest'anno ricorrono i dieci anni de La Voce dell'Agorà ed avevamo immaginato un evento per ricordare gioiosamente e fieramente l'anniversario. Non vorremmo festeggiare con mascherine e plexiglass, pertanto abbiamo deciso di rinviare a quando l'emergenza sanitaria si potrà ritenere serenamente superata. Dunque, ce la faremo... anche a festeggiare decorosamente i dieci anni di questa rivista.

scarsa possibilità, incontrare un avvocato.

Se qualche sporadico avvocato riesce ad accedere al Tribunale, lo deve alle direttive dirigenziali che, imponendo un rigido protocollo, impongono all'avvocato che voglia accedere al Tribunale per un'ordinaria commissione di cancelleria, di prendere appuntamento con la Cancelleria e, una volta dentro il Tribunale, non possa fare altro che ciò che lo ha giustificato ad entrare e se, per caso, si azzarda di chiedere qualcosa ad un Ufficio diverso, gli viene intimato di allontanarsi pena la segnalazione al Consiglio dell'Ordine o nientemeno che al Procuratore Generale.

Gli avvocati sono sciocchi perché non hanno capito che, grazie a questa organizzazione, anziché fare cinque cose in un solo mattino, vanno in Tribunale cinque volte, in barba alla limitazione degli accessi al Tribunale, e si godono il Tribunale 5 mattine.

Pazienza se per entrare in Tribunale l'avvocato debba giustificarsi (non autocertificare: questo non si può!) con burberi vigilantes (privati) e superare, in una mezzoretta, i loro dubbi e osservazioni e che ogni volta gli fanno cambiare ingresso ovviamente con la duplicazione delle code.

Le organizzazioni di categoria sono più avanti della generalità degli avvocati e hanno capito che gli avvocati non devono entrare in Tribunale ad alimentare il contagio, ovvio solo gli avvocati sono pericolosi, perché gli altri presenti (pochi) non si possono contagiare tra di loro. L'unica preoccupazione delle organizzazioni di categoria è che non si facciano attività di videoconferenza dimenticando che l'attività da remoto sono proprio i Magistrati a non essere organizzati per farla, mentre gli avvocati sono pronti.

Per la verità i Giudici i processi li farebbero anche, e molti li fanno, ma se si devono tenere gli avvocati fuori dal Tribunale (bei tempi quando gli anziani avvocati dicevano che il Tribunale era casa loro) diventa complicato.

Il mio saggio nonno non era preparato a tanto e non mi ha lasciato consigli perciò mi sono rivolto a Calamandrei che certamente più illuminato mi ha tramandato una domanda: "Dove finisce la santa fierezza che comanda di non piegar la schiena di fronte alla soperchieria, e dove comincia la bassa e petulante litigiosità, che rifugge da ogni senso di sociale tolleranza e di comprensione umana?".

COLTIVAZIONE DI MARIJUANA

Non é reato solo se é domestica
e destinata all'uso esclusivamente personale

di **Roberto Giordano**

**Cass. Pen., Sezioni Unite,
16 aprile 2020 (ud. 19 dicembre
2019), n. 12348**

Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.

La Corte, tuttavia, ha altresì chiarito che devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltiva-

zione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Tuttavia, qualora la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, anche in assenza di rilevanza penale, potranno essere applicate al soggetto agente le sanzioni amministrative dell'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale.

VIDEOSORVEGLIANZA: NON BASTA IL CONSENSO DEI LAVORATORI

di **Alessio Pergola**

**Cass., Sez. III pen.,
sent. n. 29426, 5 luglio 2019**

La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto ha avuto modo di chiarire che configura reato la condotta del datore di lavoro che installi sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro, senza attenersi alle prescrizioni in tema dello Statuto dei lavoratori, che impongono la consultazione e l'accordo con le rappresentanze sindacali ovvero, in caso di mancato accordo, l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale. Si tratta, peraltro di passaggi che devono essere compiuti prima dell'installazione degli strumenti e che non possono essere sostituiti o sanati raccogliendo il consenso dei lavoratori, in ragione della disuguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale del datore di lavoro, rispetto a quella del lavoratore.

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che la protezione degli interessi collettivi, riconducibili nel caso di specie alla tutela della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro in costanza di adempimento della prestazione lavorativa, non viene meno in caso di mancato accordo tra rappresentanze sindacali e datore di lavoro né determina uno sbilanciamento eccessivo dei rapporti di forza in favore dell'organismo sindacale, potendo il datore di lavoro comunque adoperarsi per rimuovere l'impedimento alla installazione degli impianti attraverso il rilascio di un'autorizzazione che rientra nelle competenze di un organo pubblico, cui, in regime di imparzialità ed indipendenza, spetta di controllare la meritevolezza dell'interesse datoriale alla collocazione degli impianti nei luoghi di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE a cura di Paolo Pavarini

L'IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE RILEVA ANCHE NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-01-2020) 23-03-2020, n. 10565

Con la sentenza in oggetto la Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale "La norma di cui all'art. 420-ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di cui all'art. 666 c.p.p., e quindi anche nel procedimento di sorveglianza, e anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale" ed ha annullato un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in quanto pronunciata all'esito di udienza tenuta nonostante il documentato impedimento del difensore di fiducia, impegnato nella difesa di un imputato in procedimento di criminalità organizzata, in grado di appello, con n. 44 imputati, alcuni dei quali in stato di custodia cautelare.

NON E' INVOCABILE IL RISPETTO DELLA PRIVACY NELLA GIUSTIFICAZIONE DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2019) 02-03-2020, n. 8415

"La valutazione del carattere assoluto dell'impedimento e la sua attualità non possono essere in alcun modo ostacolate dalle disposizioni a tutela della privacy, le quali sono funzionali alla garanzia, in ambito sanitario, che il "trattamento dei dati personali" si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona fisica, con particolare ri-

guardo alla "riservatezza" ed "all'identità personale". Ciò evidenzia come le relative disposizioni mirino a tutelare il paziente, e non possano essere eccentricamente invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza".

In base a detti rilievi la Corte ha confermato una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello dopo il rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, documentate da certificato medico in cui non era specificata la patologia che impediva a quest'ultimo di presenziare all'udienza.

L'ADESIONE ALL'ASTENSIONE DALLE UDIENZE E' COMUNICABILE ANCHE A MEZZO PEC

Cass. Pen. Sez. II (ud. 8.1.2020) 4.2.2020 n. 4655

"La richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categorie può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall'art. 3 Codice di "Autoregolamentazione delle udienze degli avvocati", anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del Giudice procedente".

Trattandosi, dunque, di norma speciale attualmente in vigore, la dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo PEC alla cancelleria del Giudice procedente deve ritenersi ricevibile ed ammissibile.



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

MASSIME di Edda Barbero

ESITO NEGATIVO LAVORI PUBBLICA UTILITA' PER MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI COMPORTE RIPRISTINO DELLA SOLA PENA RESIDUA

**Cass. pen. Sez. I, Sent.,
(ud. 13-12-2019)
16-01-2020, n. 1635**

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui in caso di mancata osservanza delle prescrizioni connesse ai lavori di pubblica utilità concessi ex art. 186, comma 9bis del Codice della Strada, la conseguente revoca della sanzione sostitutiva comporta il ripristino della pena detentiva e pecuniaria originariamente sostituita, la quale, tuttavia, sarà calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta l'eventuale periodo positivo di svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguglio dettati dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58.

Il ripristino, pertanto, avrà ad oggetto solamente la porzione di pena non eseguita, nonché la pena accessoria della sospensione della patente originariamente inflitta.

CONDOMINIO: INGOIARE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE COSTITUISCE VIOLENZA PRIVATA

**Cass. pen., sez. V,
sent. 30.07.2019, n. 334800**

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato la penale responsabilità per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. del condomino che nel corso dell'assemblea aveva tenuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dei presenti, costringendo i partecipanti a sospendere l'adunanza e a redigere nuovamente il verbale di cui aveva violentemente strappato ed ingoiato una pagina, rendendola inservibile.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 610 c.p. da parte del condomino che, in ritorsione alla delibera assembleare non gradita, costringeva i partecipanti dell'assemblea condominiale a tollerare la sospensione dei lavori, a chiamare la polizia e a redigere nuovamente il verbale strappato.

Ai fini della responsabilità, precisa la Corte, non rileva che l'assemblea abbia già deliberato ed approvato i lavori, quanto il fatto che il condomino, con la propria condotta, abbia costretto i partecipanti a sospendere i lavori e a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.